

REGOLAMENTO (CEE) N. 1647/89 DELLA COMMISSIONE
del 12 giugno 1989
che fissa le restituzioni all'esportazione nel settore delle uova

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 2771/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle uova ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1235/89 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 9, paragrafo 2, quinto capoverso, prima frase,

visto il parere del comitato monetario,

considerando che, ai sensi dell'articolo 9 del regolamento (CEE) n. 2771/75, la differenza tra i prezzi dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, di detto regolamento sul mercato mondiale e i prezzi nella Comunità può essere compensata da una restituzione all'esportazione;

considerando che il regolamento (CEE) n. 2774/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975 ⁽³⁾, ha stabilito le norme generali relative alla concessione delle restituzioni all'esportazione e i criteri sulla cui base viene fissato il loro importo;

considerando che l'attuale situazione del mercato in alcuni paesi terzi e la concorrenza per alcune destinazioni rendono necessario fissare una restituzione differenziata per taluni prodotti del settore delle uova;

considerando che, al fine di permettere il normale funzionamento del regime delle restituzioni, occorre applicare per il calcolo di queste ultime:

— per le monete che restano tra di esse all'interno di uno scarto istantaneo massimo in contanti di 2,25 %, un tasso di conversione basato sul loro tasso centrale, cui si applica il fattore di correzione previsto dall'articolo 3, paragrafo 1, ultimo comma, del regolamento (CEE) n. 1676/85 del Consiglio ⁽⁴⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1636/87 ⁽⁵⁾;

— per le altre monete, un tasso di conversione basato sulla media aritmetica dei tassi di cambio in contanti

di ciascuna di tali monete, constatato durante un periodo determinato, in rapporto alle monete della Comunità di cui al trattato precedente e del predetto coefficiente;

considerando che l'applicazione di tali norme e criteri all'attuale situazione dei mercati nel settore delle uova induce a fissare la restituzione a un importo che consenta la partecipazione della Comunità al commercio internazionale e tenga conto altresì del carattere delle esportazioni di tali prodotti, nonché dell'importanza che essi hanno attualmente;

considerando che il regolamento (CEE) n. 633/86 della Commissione, del 28 febbraio 1986, che, a motivo dell'adesione del Portogallo, stabilisce norme specifiche relative alle restituzioni all'esportazione nel settore delle uova e modifica il regolamento (CEE) n. 188/86 ⁽⁶⁾, ha enunciato il principio secondo cui i prodotti del settore delle uova ed originari del Portogallo non devono beneficiare della concessione di una restituzione comunitaria;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il pollame e le uova,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. L'elenco dei codici dei prodotti per la cui esportazione è concessa la restituzione di cui all'articolo 9 del regolamento (CEE) n. 2771/75 e gli importi della restituzione sono fissati in allegato.

2. La restituzione di cui al paragrafo 1 non è concessa per le esportazioni verso il Portogallo effettuate a decorrere dal 1° marzo 1986.

3. La restituzione di cui al paragrafo 1 non è concessa per le esportazioni di prodotti originari del Portogallo.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 13 giugno 1989.

⁽¹⁾ GU n. L 282 dell'1. 11. 1975, pag. 49.

⁽²⁾ GU n. L 128 dell'11. 5. 1989, pag. 29.

⁽³⁾ GU n. L 282 dell'1. 11. 1975, pag. 68.

⁽⁴⁾ GU n. L 164 del 24. 6. 1985, pag. 1.

⁽⁵⁾ GU n. L 153 del 13. 6. 1987, pag. 1.

⁽⁶⁾ GU n. L 60 dell'1. 3. 1986, pag. 13.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 12 giugno 1989.

Per la Commissione
Ray MAC SHARRY
Membro della Commissione

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 12 giugno 1989, che fissa le restituzioni all'esportazione nel settore delle uova

Codice prodotto	Destinazione (*)	Ammontare delle restituzioni
		ECU/100 unità
0407 00 11 000	02	5,20
0407 00 19 000	04	3,50
	03	4,50
		ECU/100 kg
0407 00 30 000	06	27,00
	05	35,00
0408 11 10 000	01	126,00
0408 19 11 000	01	55,00
0408 19 19 000	01	60,00
0408 91 10 000	01	123,00
0408 99 10 000	01	31,00

(*) Per le destinazioni seguenti :

- 01 tutte le destinazioni,
- 02 tutte le destinazioni, ad eccezione degli Stati Uniti d'America,
- 03 Irak,
- 04 tutte le destinazioni, ad eccezione degli Stati Uniti d'America e dell'Irak,
- 05 Bahrein, Oman, Qatar, Emirati Arabi Uniti, Kuwait, Yemen del Nord, Hong Kong,
- 06 tutte le destinazioni, ad eccezione delle destinazioni di cui al punto 05.

NB: I codici prodotto e i relativi richiami in calce sono definiti dal regolamento (CEE) n. 3846/87 (versione modificata).